

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A M/L TERMINE CON FONDI BEI PER PMI E IMPRESE MID CAP - 2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A M/L TERMINE CON FONDI BEI PER PMI E IMPRESE MID CAP - 2019

E' un finanziamento chirografario, a plafond limitato, erogato dalla Banca utilizzando fondi messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sulla base degli accordi sottoscritti tra la Banca stessa e la BEI.

I destinatari del finanziamento sono le piccole e medie imprese (PMI) autonome (con un organico di meno di 250 dipendenti) e le imprese Mid Cap autonome (con un organico minimo di 250 dipendenti, ma inferiore ai 3.000) che realizzano programmi di investimento nei settori dell'agricoltura (agroindustria, silvicoltura, pesca, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), della bioeconomia (produzione di bioenergia, gestione e tutela delle risorse naturali, produzione di risorse biologiche rinnovabili/bioprodotto), dell'industria, del turismo e dei servizi, in linea con le finalità definite dalla stessa BEI. Il finanziamento può essere destinato anche al supporto del fabbisogno di capitale circolante a medio termine legato alle attività operative dell'impresa, eventualmente congiuntamente al finanziamento dell'investimento (dovranno in tal caso essere specificate la quota di finanziamento destinata all'investimento e la quota destinata al fabbisogno di capitale circolante).

Il beneficiario si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca mediante il pagamento periodico di rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, calcolati con riferimento ad un tasso che può essere, in alternativa, variabile o fisso.

Per assicurare alla Banca il puntuale rimborso del debito, degli interessi e delle spese a carico del debitore, il finanziamento può essere assistito da garanzie personali e/o reali prestate dal debitore stesso ed eventualmente da terzi.

I finanziamenti erogati con provvista BEI beneficiano dell'applicazione di un tasso ridotto, rispetto ad analoghi finanziamenti ordinari, derivante dal minor costo della provvista sostenuto dalla Banca, inoltre usufruiscono delle esenzioni da qualsiasi tassa, imposta o tributo (compresa l'imposta sostitutiva), ai sensi dell'art. 41 del DPR 601/73 (e successive modifiche e integrazioni).

Il finanziamento viene erogato dalla Banca solo previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da BEI.

Rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza con conseguente aumento dell'importo delle rate;
- la risoluzione contrattuale, in caso di mancata destinazione delle somme erogate per le finalità previste, considerato che i finanziamenti con provvista BEI sono strettamente finalizzati agli scopi descritti.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 10 anni e spread pari a 9,000 %

Rate TRIMESTRALI	T.A.N.	TAEG	TAEG con garanzia FGPMI	TAEG con garanzia FEI	TAEG con garanzia ISMEA
Mutuo a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 10 anni)	9,010 %	9,843 %	9,843 %	9,947 %	10,038 %
Mutuo a tasso variabile (indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale mese precedente)	9,000 %	9,832 %	9,832 %	9,936 %	10,027 %

Rate SEMESTRALI	T.A.N.	TAEG	TAEG con garanzia FGPMI	TAEG con garanzia FEI	TAEG con garanzia ISMEA
Mutuo a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 10 anni)	9,010 %	9,712 %	9,712 %	9,812 %	9,900 %
Mutuo a tasso variabile (indicizzato all'Euribor 6 mesi – media percentuale mese precedente)	9,000 %	9,702 %	9,702 %	9,802 %	9,890 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

VOCI	COSTI
Importo massimo finanziabile	12.500.000,00 €
Importo minimo finanziabile	100.000,00 €
Garanzie	Garanzie reali e/o personali
Durata	minima: 24 mesi (36 mesi per la finalità investimenti) massima: 57 mesi (fino a 84 mesi in presenza di garanzie eleggibili – es. FGPMI, FEI Innovfin, ISMEA diretta) durata preammortamento: 6 mesi (per investimenti 12 mesi) più il periodo di allineamento alla scadenza rata più prossima

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 0,00 € per il costo della garanzia FGPMI, 750,00 € per il costo della garanzia ISMEA e 400,00 € per il costo della garanzia FEI. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

TASSI	Tasso di interesse nominale annuo		<p>Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo a 10 anni con spread di 9,000 punti: 9,010 %</p> <p>AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula.</p> <p>Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi media percentuale mese precedente con spread di 9,000 punti: 9,000 %</p>
	Parametro di indicizzazione / riferimento		Vedi tabella dei " Parametri di indicizzazione / riferimento " sotto riportata. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell'Euribor) sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (o il Libor 3 mesi riferito all'Euro, in caso di mancata rilevazione dell'Euribor) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread		Massimo 9,000 punti
	Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora		pari al tasso contrattuale (come sopra determinato) aumentato di 2,000 punti
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % con un minimo di 250,00 €
		Altro	vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE".
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 1,25 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accolti, subingressi, atti di dilazione, proroghe, nonché per atti integrativi di qualsiasi natura: 0,500 % sul debito residuo <ul style="list-style-type: none"> • minimo 200,00 € • massimo 350,00 € oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc.
		Sospensione pagamento rate	non applicate
Avvisatura rata (applicate solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente)	1,25 €		

	Spese per richieste di certificazione /documenti legali contabili, interessi	1,25 €
	Compenso per estinzione anticipata	per operazioni a tasso fisso: 3,000 % per operazioni a tasso variabile: 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
	Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, la riduzione dello spread).	50,00 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> • preammortamento: soli interessi • ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	trimestrale semestrale

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. E' detto anche IRS.

A) EurIRS - ril.punt.

QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

C) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

N.B. Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale indice di riferimento, il LIBOR 3 mesi, riferito all'Euro, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui sopra; in caso di aumento o diminuzione di quest'ultimo indice di riferimento, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni a decorrere dall'1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo alla predetta variazione, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) IRS - Interest rate swap	IRS a 3 anni	-0,420 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
	IRS a 5 anni	-0,310 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
	IRS a 7 anni	-0,190 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
	IRS a 10 anni	0,010 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
	IRS a 12 anni	0,140 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
	IRS a 15 anni	0,270 % valida dal 12/07/2021 al 12/07/2021
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		-0,543 % valida dal 01/07/2021 al 31/07/2021
		-0,539 % valida dal 01/06/2021 al 30/06/2021
		-0,539 % valida dal 01/05/2021 al 31/05/2021
C) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata		-0,515 % valida dal 01/07/2021 al 31/07/2021
		-0,514 % valida dal 01/06/2021 al 30/06/2021
		-0,515 % valida dal 01/05/2021 al 31/05/2021

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi in caso di tasso variabile e sulla base dell'anno commerciale e di un mese di 30 (trenta) giorni, in caso di tasso fisso.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un mese di 30 giorni.

Finanziamento 100.000,00 €

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata TRIMESTRALE
8,580 %	3	9.540,37 €
9,010 %	10	3.819,38 €
9,270 %	15	3.102,13 €

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata TRIMESTRALE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
9,000 %	3	9.601,74 €	9.686,45 €	9.601,74 €

9,000 %	10	3.817,74 €	4.019,35 €	3.817,74 €
9,000 %	15	3.053,53 €	3.292,91 €	3.053,53 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sito internet della banca www.bancobpm.it

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio	
Imposta sostitutiva <i>(ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)</i>	Esente	
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	Nella misura prevista dalla legge.	
Garanzia FGPMI (Fondo di Garanzia per le PMI)	<p>I finanziamenti con provvista BEI, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle specifiche norme di riferimento, possono ottenere la garanzia gratuita e i benefici del Fondo di Garanzia del 90% o dell'80% ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n.40 .</p> <p>L'intervento del Fondo di Garanzia rappresenta un'agevolazione pubblica di garanzia assoggettata alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per ulteriori dettagli sul Fondo di Garanzia (ex l. 662/96) si rinvia al sito internet www.fondidigaranzia.it</p>	
Garanzia ISMEA	SUSSIDIARIA	<p>calcolata (una tantum) sull'importo erogato in misura differenziata in base alla durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 60 mesi: 0,50 %; - oltre i 60 mesi: 0,75 %.

	DIRETTA	<p>A fronte del rilascio della garanzia, l'impresa finanziata deve versare a ISMEA, per il tramite della Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una commissione commisurata al rischio rilevato per l'operazione da garantire il cui costo viene determinato da ISMEA in sede di delibera di ammissione alla garanzia. Il costo della garanzia è determinato in funzione del numero degli anni di ammortamento, della percentuale di garanzia, della tipologia operazione, nonché delle garanzie fornite: indicativamente si può considerare un costo medio corrispondente ad uno 0,80% per anno dell'importo garantito a decrescere, pagabile in un'unica soluzione al momento della prima erogazione del finanziamento; - un ulteriore onere pari ad € 100,00 per ciascuna richiesta di garanzia presentata (a copertura dei costi di istruttoria sostenuti da ISMEA). <p>Tale onere sarà calcolato - a prescindere dall'esito finale della richiesta (e pertanto anche per operazioni non ammesse alla garanzia) - per ogni nuova richiesta presentata a ISMEA (a far tempo dall'1/1/2013) e deve essere liquidato, su richiesta della stessa, a consuntivo per ciascun trimestre solare.</p> <p>Ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle specifiche norme di riferimento, i finanziamenti con provvista BEI possono ottenere la garanzia gratuita e i benefici previsti dall'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 13 del Decreto Legge 3 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.</p>
Garanzia FEI	<p>La garanzia FEI InnovFin Sme Guarantee può garantire fino a un massimo del 50% dell'importo del finanziamento concesso a PMI e Small Mid-Cap fortemente orientate alle attività di ricerca e sviluppo e/o all'innovazione tecnologica, in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Accordo sottoscritto tra la Banca e il FEI.</p> <p>Il costo della commissione di garanzia, a carico dell'impresa beneficiaria, è calcolata sull'importo garantito in misura pari allo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,50 % annuo se il soggetto beneficiario è una PMI; - 0,80 % annuo se il soggetto beneficiario è una Small Mid-Cap. 	

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Obbligo di mantenimento della destinazione

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o Banca Europea per gli Investimenti riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 10 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate.

Sono previsti degli oneri di estinzione anticipata. Nel caso di mutui ipotecari fondiari, la commissione di estinzione anticipata è unica e onnicomprensiva.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
----------------	--

Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Ente	Organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico.
Ente Locale	Ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione.
Ente Pubblico	Persona giuridica attraverso la quale la Pubblica Amministrazione svolge la sua funzione.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Imprese Pubbliche	Si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinati alla vendita e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente della Pubblica Amministrazione.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.